TRIBUNALE di VICENZA

Prima Sezione

- Procedure Concorsuali ed Esecutive -

OGGETTO: pubblicità accordo di ristrutturazione

Il Coordinatore della Sezione Concorsuale, anche quale Giudice del Registro;

ritenuto che l'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182bis l.f.) è pubblicato nel Registro delle Imprese quando ne viene chiesta con ricorso l'omologazione (art. 182bis co. 2, l.f.) e quando ne viene pronunciata l'omologazione (art. 182bis, co. 5, l.f.), ma nulla è previsto in ordine al momento dell'adempimento delle obbligazioni in esso contemplate, a chiusura della fase di crisi, con la conseguenza che il Registro delle Imprese dà ancora per aperta una situazione che potrebbe essersi definita, fornendo una informazione non adeguata al caso concreto;

ritenuto, quindi, che l'avvenuta composizione della crisi debba essere pubblicizzata al pari degli eventi inerenti il suo avvio;

tutto ciò considerato;

<u>invita</u> i soggetti proponenti gli accordi di ristrutturazione a chiedere al Tribunale l'emissione di un decreto che dia atto della composizione della crisi, documentando gli avvenuti pagamenti previsti dall'accordo omologato.

Si comunichi:
ai Giudici Delegati
all'Ordine degli Avvocati
all'Ordine dei Commercialisti

Vicenza, 17.6.2021.

TRIBUNALE DI VICENZA

18 GIU 2021

IL CANCELLIE R^IE unzionario Giudiziario

Intonella Maso